

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹ sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 11 **Accertamento etilometrico preliminare**

¹ L'accertamento etilometrico preliminare può essere effettuato:

- a. non prima di 20 minuti dopo il consumo di alcol; o
- b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.

² Per l'accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebbrezza, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio (articolo 11a) o un prelievo del sangue.

³ Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell'aria espirata:

- a. inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
- b. inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.

⁴ Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁵ L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri precursori.

RU 2015 xxxx

¹ **RS 741.013**

² **RS 941.210**

Art. 11a Accertamento etilometrico con valore probatorio

¹ L'accertamento etilometrico probatorio non può essere effettuato prima di 10 minuti dopo il consumo di alcol.

² Se viene rilevata la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all'accertamento etilometrico probatorio.

³ Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006³ sugli strumenti di misurazione e delle relative prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁴ L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri probatori.

Art. 12 Prelievo del sangue e delle urine

¹ Il prelievo del sangue deve essere disposto se:

- a. il risultato dell'accertamento etilometrico di cui all'articolo 11:
 1. è superiore ai valori che, secondo l'articolo 11 capoverso 3, possono essere riconosciuti con la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico di cui all'articolo 11a;
 2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma secondo l'articolo 11 capoverso 3 e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico di cui all'articolo 11a,
- b. il risultato dell'accertamento etilometrico è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebbrezza un veicolo due o più ore prima del controllo;
- c. vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili all'influsso dell'alcol e la persona interessata ha condotto un veicolo in tale stato;
- d. la persona interessata lo richiede per l'accertamento dell'alcolemia.

² Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e risulta impossibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest'ultimo non è idoneo ad accertare l'infrazione.

³ Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c è possibile disporre anche il prelievo delle urine.

⁴ Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte ad accertamenti tutte le persone da non escludere a tal fine.

Art. 13 cpv. 1 lett. b e c

¹ La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:

- b. il riconoscimento del risultato dell'accertamento etilometrico di cui all'articolo 11 comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale;
- c. la persona interessata può richiedere un prelievo del sangue.

Art. 16 cpv. 3 lett. a e b

³ Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

- a. possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di specialista in tossicologia forense o un titolo di specializzazione estero equivalente; e
- b. possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull'abilità alla guida.

Art. 30 lett. c e c^{bis}

La polizia vieta di proseguire la guida se il conducente:

- c. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l;
- c^{bis} presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ed è soggetto al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2a capoverso 1 ONC;

Art. 31 cpv. 1 lett. a

¹ La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:

- a. appare in evidente stato di ebbrezza o presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;

Art. 50a

Abrogato

II

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁴ sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 63 cpv. 2

² Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.

Art. 63a, secondo periodo

Abrogato

Art. 63b

Abrogato

Art. 63c

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 510.710